

# **REGOLAMENTO DE.CO.**

**COMUNE DI DOMUS DE MARIA**  
(PROVINCIA DI CAGLIARI)

**REGOLAMENTO COMUNALE**

***PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE  
DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI, ARTIGIANALI  
E TRADIZIONALI LOCALI.***

***ISTITUZIONE DELLA De.Co.  
(DENOMINAZIONE COMUNALE)***

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n 2 del 04/02/2013

## INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della De.Co.
- Art. 5 Istituzione del Registro De.Co.
- Art. 6 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 7 Logo De.Co.
- Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 10 Commissione comunale per la De.Co.
- Art. 11 Utilizzo della De.Co. e del relativo logo
- Art. 12 Controlli e sanzioni
- Art. 13 Struttura organizzativa competente
- Art. 14 Iniziative comunali
- Art. 15 Le tutele e le garanzie
- Art. 16 Attività di coordinamento
- Art. 17 Rinvio alle norme statali e regionali
- Art. 18 Norme finali

## **Art. 1 - Oggetto e Finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Domus de Maria.

2. Il Comune di Domus de Maria individua, ai sensi dell'art. 3 del T. U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs.18/08/2000, n. 267, ed ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale in favore del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle risorse naturali ed ambientali del territorio ed alle attività artigianali, agroalimentari e gastronomiche che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. Con riferimento all'art. 13 del D. Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Domus de Maria, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.

5. Il Comune di Domus de Maria, esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali. Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale. Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Cura la conservazione del patrimonio storico e culturale ricco anche di secolari tradizioni popolari, civili e religiose.

6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

7. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (Denominazione Comunale).

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui al precedente articolo e la loro attuazione.

2. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di prodotti locali e le loro tradizionali lavorazioni e/o confezioni che, a motivo della loro peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, a scopo promozionale attraverso l'istituzione di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);

b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli Organi preposti. Per tale attività l'Ente si avvale dell'Ufficio di cui al successivo art. 13 del presente regolamento;

c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, i sapori tradizionali legati alle produzioni locali per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, meritevoli di attenzione;

- d) di rilasciare un logo De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare il loro legame storico culturale con il territorio nonché quale strumento promozionale dell'immagine del Comune di Domus de Maria. Il summenzionato logo non è un marchio di qualità;
- e) di contribuire alla creazione di opportunità economiche e commerciali per operatori economici legate alla cultura produttiva e gastronomica locale, quale bene da salvaguardare, e all'economia del turismo;
- f) di predisporre il logo De.Co. (Denominazione Comunale), al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il logo è di esclusiva proprietà del Comune e sarà registrato nei modi di legge.

### **Art. 3 – Definizione**

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto locale”, si intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività artigianale, agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica o da elementi naturali (es. pietra, legno, ecc...), ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

### **Art. 4 - Istituzione della De.Co.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., (Denominazione Comunale), per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché per un efficace strumento promozionale per il Comune di Domus de Maria;
2. Attraverso la De.Co. si mira a conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale; tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni locali;
3. Il logo De.Co. non è un marchio di qualità, ma, un'attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “Made in Domus de Maria”;
4. La De.Co., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Domus de Maria, qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

### **Art. 5 - Registro De.Co.**

1. Viene istituito presso l'Ufficio per le Attività Produttive del Comune un apposito registro pubblico De.Co. “Denominazione Comunale” nel quale su proposta della Commissione di valutazione di cui all'art. 10, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all'iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l'origine locale;
2. Al fine di un'adeguata informazione, l'elenco dei prodotti e gli operatori economici che hanno ottenuto la Denominazione Comunale verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente;
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
  - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
  - gli operatori economici che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo;
  - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione nel registro De.Co. può riguardare:
  - a) Prodotti alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quella del territorio del Comune;
  - b) Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio del Comune o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione;
  - c) Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale: in tal caso la base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio del Comune e il processo produttivo deve rispettare le prescrizioni del disciplinare.

d) Prodotti artigianali ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, ecc...), tipici del territorio comunale.

5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.co. gli operatori economici quali singoli produttori, imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del territorio del Comune di Domus de Maria.

6. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad operatori economici a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.co. anche più operatori economici diversi, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8. Una stessa impresa può ottenere la De.co. per più prodotti diversi.

9. Per ogni prodotto De.co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

#### **Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.Co.;
- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- di altri prodotti tipici locali;
- di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

#### **Art. 7- Logo De.Co.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

2. Il logo è costituito dalla scritta Chia Domus de Maria in giallo ocra e dall'immagine stilizzata del Faro di Chia-Capo Spartivento, che simboleggia il territorio di Domus de Maria e dalla dicitura in basso "denominazione comunale".

### **Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O ai prodotti locali**

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Domus de Maria, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. L'operatore economico deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O, devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
5. Per i prodotti trasformati, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
6. I prodotti artigianali devono essere ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, ecc...), tipici del territorio comunale.

### **Art. 9 - Procedure per attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, gli operatori economici interessati sull'opportunità di richiedere la De.Co., con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione.
4. Gli operatori economici interessati, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale.
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo e comunque devono fornire ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
  - il nome del prodotto;
  - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Domus de Maria);
  - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
  - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;
  - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.

### **Art.10 - Commissione comunale per la De.Co.**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco o suo delegato. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agroalimentare, commerciale, operatori e rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio.
2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
  - PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
  - MEMBRI: quattro tecnici o esperti.A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agroalimentari e artigianali da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente o impiegato comunale.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

### **Art. 11 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo**

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo agli operatori economici iscritti nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche agli operatori economici che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).
4. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
7. Il Comune di Domus de Maria, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.
9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

### **Art.12 – Controlli e sanzioni**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Domus de Maria a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- f) frode alimentare.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

#### **Art. 13 – Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Ufficio alle Attività produttive.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 14 – Iniziative Comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

#### **Art. 15 - Tutele e garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari e artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .

#### **Art. 16 - Attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agroalimentari e artigianali riferita alle corrispondenti espressioni locali.



**Art. 17 - Rinvio alle normative statali e regionali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

**Art. 18 - Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

\* \* \*